



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 3 Aprile 2024

DIRITTO SOCIETARIO

La costruzione del vantaggio competitivo nel settore agricolo: la prospettiva sistematico-vitale
di Gerardo Bosco

CASI OPERATIVI

La ristrutturazione di un fabbricato vincolato “sospende” l’applicazione dei benefici Imu
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova sezione VII del quadro C del modello 730/2024
di Laura Mazzola

CONTABILITÀ

Le scritture contabili utilizzabili dal contribuente se conservate anche oltre il termine decennale
di Debora Mirarchi

IMPOSTE SUL REDDITO

Dubbi applicativi sulla “nuova” cedolare secca per le locazioni brevi
di Cristoforo Florio

EDITORIALI

Euroconference e TeamSystem presenti al Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta
di Redazione



DIRITTO SOCIETARIO

La costruzione del vantaggio competitivo nel settore agricolo: la prospettiva sistematico-vitale

di Gerardo Bosco

Circulari e Riviste

RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4% anziché € 200 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

Nel settore agricolo, l'identificazione e il perseguimento del vantaggio competitivo possono essere connessi a una prospettiva sistematico-vitale.

Adottando tale prospettiva, è possibile identificare il vantaggio competitivo di un'impresa agricola quale funzione della sua struttura e del sistema che emerge dalle dinamiche di processo.

Nello specifico, la capacità di un'impresa agricola di generare valore e di affermare un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo è strettamente collegata alla capacità di identificare le risorse e i fattori produttivi adeguati e, ancora più importante, alla sua capacità di combinarli all'interno dei processi. Da ciò ne deriva che l'impresa agricola deve saper estrarre una struttura specifica da una più ampia struttura (c.d. struttura ampliata), al fine di organizzare le relazioni tra gli elementi strutturali interni e quelle che attengono, invece, l'interfaccia con gli altri operatori o portatori d'interesse, coinvolti nel *business*.

È nel divenire dei processi – quando essi sono attivati operativamente – che emerge il sistema impresa, e, quindi, le relazioni disegnate tra gli elementi strutturali interni ed esterni divengono interazioni.

Nel passaggio da struttura a sistema emergono tutti gli elementi utili a identificare i *driver* del potenziale vantaggio competitivo di un'impresa agricola^[1].

L'ASV (c.d. approccio sistematico vitale)^[2] aiuta a comprendere tali *driver*, non solo ricercandoli in specifici e isolati elementi di struttura (specifiche risorse, un *asset* particolare della struttura, una isolata relazione di fornitura, etc.), ma considerando le relazioni tra gli elementi strutturali dell'impresa e tra questi e le strutture degli altri "interlocutori" con cui l'impresa entra in contatto.

In ciò si evince la visione olistica che si intende prospettare a qualsiasi impresa e, nel caso in esame, all'impresa agricola. Una prospettiva che prescinde dalle singole "parti" e che, invece,



abbraccia il “*tutto*”, connesso alle relazioni strutturali e alle interazioni sistemiche.

Alla luce di tale prospettiva di analisi e progettazione del vantaggio competitivo dell’impresa agricola, temi quali la sostenibilità ambientale, la tecnologia avanzata e la gestione efficiente delle risorse si incastrano in modo funzionale all’identificazione di quelle condizioni strutturali strumentali a garantire il successo di lungo termine.

Un elemento cruciale è l’adozione di pratiche agricole sostenibili, per la riduzione dell’impatto ambientale. L’impiego di tecniche di coltivazione mirate, l’uso consapevole di fertilizzanti e la promozione di pratiche agroecologiche devono rientrare tra le scelte strategiche di un’impresa agricola che vuole favorire una produzione agricola più equilibrata, per creare valore mediante una combinazione di risorse attenta all’impatto ambientale e sociale.

La tecnologia – quale elemento strutturale nella combinazione risorse-struttura che si realizza all’interno dei processi operativi, identificati con la struttura specifica – gioca un ruolo chiave nel migliorare l’efficienza e la produttività^[3]. Sistemi di irrigazione intelligenti, sensori per il monitoraggio delle colture e l’uso di droni consentono agli agricoltori di prendere decisioni informate, ottimizzando le risorse e riducendo gli sprechi.

La diversificazione delle attività agricole è un’altra strategia vincente. Integrare la produzione di più colture o l’inclusione di attività complementari, come l’agriturismo, può creare un portafoglio resilientemente più ampio e ridurre la dipendenza da un singolo settore.

La gestione efficiente delle risorse, compresi il suolo e l’acqua, è fondamentale. Tecniche di gestione sostenibile del suolo, come la rotazione delle colture e la copertura del terreno, contribuiscono a mantenere la fertilità e a prevenire l’erosione. L’uso razionale dell’acqua, magari implementando sistemi di irrigazione a goccia o tecnologie di cattura delle piogge, è cruciale per affrontare le sfide legate alla scarsità idrica.

La formazione e l’istruzione continuativa degli agricoltori sono altrettanto importanti. L’accesso a conoscenze aggiornate e pratiche agricole innovative consente agli operatori del settore di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle nuove sfide^[4].

Infine, la creazione di reti collaborative può favorire la condivisione di risorse, conoscenze e *best practice* tra agricoltori. L’interconnessione tra i vari attori del settore può contribuire a migliorare la competitività complessiva, facilitando lo scambio di idee e soluzioni.

Di seguito parleremo dell’importanza di una adeguata identificazione della struttura ampliata, per l’individuazione delle interconnessioni potenziali con i vari *stakeholder* della nostra impresa agricola, al fine di identificare quella struttura di processi specifica in grado di alimentare il vantaggio competitivo dell’impresa.

E vedremo come e quanto sia strumentale tale prospettiva nel garantire all’impresa agricola un adeguato livello di resilienza.



Evidentemente, dalla struttura ampliata – che rappresenta l’insieme delle potenziali relazioni attuali con i vari *stakeholder* di un’impresa agricola – è strategico delimitare l’ambito operativo di *supply chain* (qui si definisce la struttura specifica) all’interno del quale l’impresa attiverà i processi operativi, interfacciandosi con i diversi operatori di filiera che, a vario titolo e interesse, interagiranno con la nostra impresa. Quindi, i sistemi coinvolti nella specifica *supply chain* saranno in interazione tra loro.

È qui che si impone al cospetto dell’imprenditore agricolo la necessità di garantire un adeguato livello di consonanza della struttura della sua impresa con le strutture delle altre imprese con cui entra in contatto (processi interorganizzativi)^[5]. In altri termini, se volessimo intendere il vantaggio competitivo strettamente connesso alla capacità di interazione tra i vari sistemi all’interno della filiera agricola, è fondamentale accendere i riflettori sulla necessità di creare quelle condizioni di armonia strutturale tra le diverse imprese coinvolte, che, seppure non portino a una piena condivisione delle finalità di ogni impresa coinvolta (risonanza), possono essere funzionali all’ottimizzazione degli scopi specifici di ogni operatore coinvolto nella *supply chain* agricola.

In questa prospettiva, le collaborazioni orizzontali tra le imprese agricole possono rappresentare una soluzione d’interesse per la creazione di quelle condizioni ottimali all’emersione e all’affermazione di un solido vantaggio competitivo^[6].

Quanto è importante prevedere una struttura ampliata che consideri le interconnessioni con i vari *stakeholder* dell’impresa agricola, ai fini della generazione e del mantenimento nel tempo del vantaggio competitivo?

La creazione di una struttura ampliata che consideri le interconnessioni con i vari *stakeholder* dell’impresa agricola è cruciale per generare e mantenere nel tempo un vantaggio competitivo. Coinvolgere attivamente gli *stakeholder*, che possono includere fornitori, distributori, comunità locali, istituzioni e altri attori del settore, offre diversi benefici chiave.

Innanzitutto, questa interconnessione facilita la condivisione di informazioni e conoscenze. Collaborare con fornitori di tecnologie agricole, istituzioni di ricerca o altri *partner* può portare a un accesso più rapido e ampio a innovazioni e *best practice*, migliorando così l’efficienza e la competitività dell’azienda agricola.

Inoltre, coinvolgere la comunità locale può portare a una migliore accettazione sociale delle pratiche agricole. La trasparenza e la comunicazione aperta con i residenti locali possono contribuire a evitare conflitti e generare un supporto più ampio per l’attività agricola, creando un ambiente favorevole per la crescita dell’impresa.

La collaborazione con distributori può aiutare a garantire canali di distribuzione efficaci e a rispondere in modo flessibile alle esigenze del mercato. Comprendere le dinamiche di



domanda e offerta attraverso una stretta relazione con i distributori consente di adattare la produzione in modo più mirato, migliorando la redditività complessiva.

La gestione delle relazioni con gli *stakeholder* è essenziale anche per affrontare sfide come la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Una connessione solida con le parti interessate può consentire di implementare pratiche più sostenibili e rispettose dell'ambiente, rispondendo alle crescenti aspettative dei consumatori in materia di produzione agricola sostenibile.

Infine, l'interconnessione con varie parti interessate crea un ambiente di apprendimento continuo. La diversità di prospettive e competenze provenienti dagli *stakeholder* può portare a soluzioni innovative e all'adattamento alle mutevoli condizioni del mercato.

In sintesi, prevedere una struttura ampliata che consideri le interconnessioni con vari *stakeholder* è fondamentale per generare un vantaggio competitivo sostenibile nel settore agricolo. La collaborazione aperta e continua con fornitori, distributori, comunità locali e altri attori contribuisce a creare un ecosistema agricolo più resiliente, adattabile e orientato al successo a lungo termine.

La resilienza di un'impresa agricola nella prospettiva di adozione dell'approccio sistemico vitale

Sì, la resilienza di un'impresa agricola è strettamente collegata all'adozione di un approccio sistemico vitale. Un approccio che considera in modo integrato diversi aspetti, come sostenibilità ambientale, tecnologia avanzata, gestione efficiente delle risorse e collaborazione con gli *stakeholder*, contribuisce significativamente a migliorare la resilienza dell'azienda agricola.

Un sistema agricolo vitale è progettato per affrontare le complessità e le sfide del settore in modo completo. Ad esempio, pratiche agricole sostenibili possono contribuire a preservare la fertilità del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche nocive e mitigare l'impatto ambientale. Questo non solo si traduce in un'impresa agricola più sostenibile, ma anche in una più resistente agli *shock* ambientali e climatici.

L'adozione di tecnologie avanzate, come sensori di monitoraggio delle colture o sistemi di gestione informatizzati, consente agli agricoltori di prendere decisioni più tempestive ed efficaci. Questo livello di controllo e adattabilità è essenziale per affrontare cambiamenti improvvisi nelle condizioni di mercato o nelle situazioni ambientali.

La gestione efficiente delle risorse, come la corretta gestione dell'acqua e l'uso responsabile del suolo, contribuisce a mantenere una base solida per l'attività agricola. Questa gestione oculata è fondamentale per resistere a sfide come la scarsità di risorse idriche o la



degradazione del suolo.

Inoltre, la collaborazione con gli *stakeholder* è una componente chiave della resilienza. Creare reti solide e collaborative consente di condividere risorse, conoscenze e affrontare insieme le sfide. L'interazione con la comunità locale, i fornitori e i distributori crea un ambiente di supporto che può aiutare l'impresa agricola a superare difficoltà impreviste.

In sintesi, l'approccio sistematico vitale nel settore agricolo è fondamentale per creare aziende agricole più resistenti. Integrare sostenibilità, tecnologia avanzata, gestione efficiente delle risorse e collaborazione con gli *stakeholder* consente di affrontare con successo le sfide mutevoli del settore, contribuendo alla durabilità e alla prosperità a lungo termine delle imprese agricole.

La consonanza strutturale dell'impresa agricola all'interno della sua *supply chain*

La creazione di una consonanza strutturale tra un'impresa agricola e la sua *supply chain* è di estrema importanza. Una *supply chain* ben coordinata e integrata può offrire numerosi vantaggi che influenzano positivamente la competitività e la sostenibilità dell'azienda agricola.

Efficienza operativa: la consonanza strutturale facilita un flusso più fluido delle attività tra i vari attori della *supply chain*. Una maggiore efficienza operativa può tradursi in tempi di produzione più rapidi, minori costi e una migliore gestione delle risorse.

Riduzione degli sprechi: una *supply chain* ben strutturata consente di ridurre gli sprechi, ottimizzando la gestione delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti. Ciò contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale e finanziaria dell'azienda agricola.

Adattabilità alle richieste del mercato: essere in sintonia con la *supply chain* consente all'impresa agricola di adattarsi più rapidamente alle fluttuazioni della domanda di mercato. Ciò è essenziale per rimanere competitivi e rispondere prontamente ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori o alle condizioni economiche.

Qualità del prodotto: una *supply chain* ben coordinata può influire positivamente sulla qualità del prodotto finale. Il monitoraggio accurato delle fasi della produzione e la gestione efficace della catena del freddo, ad esempio, contribuiscono a garantire che i prodotti agricoli mantengano la loro freschezza e qualità.

Relazioni collaborative: la consonanza strutturale favorisce la collaborazione e la fiducia tra i *partner* nella *supply chain*. Un ambiente di lavoro collaborativo può portare a un interscambio più efficace di informazioni e risorse, creando un *network* solido e resiliente.



Gestione del rischio: una *supply chain* ben strutturata può aiutare a gestire meglio i rischi. Essere consapevoli delle dinamiche della *supply chain* consente all'azienda agricola di identificare potenziali punti critici e sviluppare strategie per mitigare i rischi.

In sintesi, instaurare una consonanza strutturale con la *supply chain* è fondamentale per migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi, adattarsi alle esigenze del mercato e promuovere una gestione del rischio più efficace. Questo approccio non solo contribuisce alla competitività dell'impresa agricola, ma può anche influenzare positivamente la sua sostenibilità a lungo termine.

La collaborazione orizzontale per la competitività dell'impresa agricola

Sì, lo sviluppo di collaborazioni orizzontali con altre imprese agricole può migliorare significativamente le condizioni di competitività^[7]. Questo tipo di collaborazione tra aziende agricole offre diversi vantaggi che contribuiscono alla forza complessiva del settore e delle singole imprese.

Scambio di conoscenze: la collaborazione orizzontale consente lo scambio di conoscenze e *best practice* tra le imprese agricole. Questa condivisione di esperienze può portare a miglioramenti significativi nelle metodologie di coltivazione, gestione delle risorse e adozione di nuove tecnologie.

Economie di scala: collaborando, le imprese agricole possono beneficiare delle economie di scala. Acquisti congiunti di *input* agricoli, come fertilizzanti o attrezzature, possono ridurre i costi complessivi per ciascun partecipante, aumentando la competitività collettiva.

Riduzione dei rischi: la collaborazione tra imprese agricole può contribuire a ridurre i rischi associati alle fluttuazioni del mercato, alle condizioni climatiche avverse o ad altre sfide del settore. La diversificazione delle colture o la condivisione di risorse in periodi critici possono mitigare impatti negativi^[8].

Accesso a nuovi mercati: la collaborazione orizzontale può facilitare l'accesso a nuovi mercati. La formazione di alleanze strategiche può consentire alle imprese agricole di ampliare la loro portata geografica, soddisfacendo meglio la domanda in regioni diverse.

Rappresentanza collettiva: collaborare con altre imprese agricole può aumentare la rappresentanza del settore agricolo in negoziazioni con istituzioni, organizzazioni governative o acquirenti. Questo può portare a una maggiore influenza nelle decisioni che riguardano il settore agricolo.

Sostenibilità ambientale: la collaborazione orizzontale può facilitare l'implementazione di iniziative sostenibili. Ad esempio, la condivisione di risorse, la gestione collettiva delle acque o



la pianificazione delle rotazioni culturali possono contribuire a una gestione agricola più sostenibile.

In conclusione, lo sviluppo di collaborazioni orizzontali tra imprese agricole può migliorare la competitività complessiva del settore. La condivisione di risorse, la riduzione dei costi, l'accesso a nuovi mercati e la gestione congiunta dei rischi sono solo alcune delle modalità in cui queste collaborazioni possono portare a benefici tangibili e a una maggiore resilienza del settore agricolo^[9].

[1] Prospettive di osservazione e di analisi dell'organizzazione nell'adozione dell'ASV:

- *business idea*: qualificazione dell'identità del sistema vitale, mediante la valutazione delle risorse materiali e immateriali occorrenti per l'implementazione del progetto imprenditoriale;
- schema organizzativo di massima: disegno progettuale che qualifica chi fa che cosa, in che modo e quando;
- struttura logica: organizzazione delle componenti per la creazione del sistema;
- struttura fisica: individuazione delle componenti fisiche (risorse) idonee a svolgere i compiti attribuiti alle componenti organizzate con la definizione della struttura logica;
- struttura ampliata: individuazione delle potenziali relazioni tra le componenti fisiche della struttura specifica del sistema e quelle delle altre strutture specifiche presenti nel contesto di riferimento, riferendosi propriamente alle capacità potenzialmente attivabili delle componenti fisiche individuate;
- struttura specifica/sistema impresa: circoscrizione dello specifico percorso mediante il quale l'OdG intende raggiungere le finalità del sistema vitale impresa. La struttura specifica e il sistema impresa si riferiscono alle competenze emergenti e alle prestazioni ottenibili con l'implementazione dei processi operativi ingegnerizzati nell'ambito dello schema organizzativo definito.

262. Barile, M.Calabrese, “*A new frontier in consulting: the (vSa) Consulbube*”, in AA.VV., *Contributions in theoretical and practical advances in management. A Viable System Approach (VsA)*, Associazione per la ricerca sui Sistemi Vitali (aSvSa), International Printing, Avellino, 2011, pag. 245-262. M. Calabrese, G. Bosco, R. Grattacaso, “*Armonia operativa. Processi, Controllo e Risk Management nell'era dell'esperienza imprenditoriale*”, Torino, 2024.

[2] S. Barile, “*L'impresa come sistema. Contributi sull'approccio sistematico vitale (ASV)*”, Torino, 2006.

[3] M. Calabrese, G. Bosco, R. Grattacaso, “*Armonia operativa. Processi, Controllo e Risk*



Management nell'era dell'esperienza imprenditoriale", Torino, 2024.

- [4] Processi di *exploitation* e di *exploration* della conoscenza (*knowledge management*). M. Calabrese., G. Bosco, R. Grattacaso, "Armonia operativa. Processi, Controllo e Risk Management nell'era dell'esperienza imprenditoriale", Torino, 2024. P.M.A. Paniccia, "Knowledge management per la competitività d'impresa", Roma, 2018.
- [5] S. Barile, "Management sistematico vitale" (volume 1), Giappichelli, Torino, 2009. M. Calabrese, G. Bosco, R. Grattacaso, "Armonia operativa. Processi, Controllo e Risk Management nell'era dell'esperienza imprenditoriale", Torino, 2024.
- [6] M. Calabrese e G. Bosco, "Le reti d'imprese. Nuovo approccio manageriale per la gestione della complessità sistemica. Esempio di successo di rete d'imprese nel settore vitivinicolo", Torino, 2015.
- [7] A. Cozzolino, M. Calabrese, G. Bosco, P. Signori, E. Massaroni (2023). "Horizontal network collaboration by entrepreneurial ventures: a supply chain finance perspective". *Journal of small business and enterprise development*, volume 30, pag. 523-545.
- [8] Sulla gestione dei rischi aziendali: M. Calabrese, G. Bosco, R. Grattacaso, "Armonia operativa. Processi, Controllo e Risk Management nell'era dell'esperienza imprenditoriale", Torino, 2024.
- [9] M. Calabrese e G. Bosco, "Le reti d'imprese. Nuovo approccio manageriale per la gestione della complessità sistemica. Esempio di successo di rete d'imprese nel settore vitivinicolo", Torino, 2015.

Si segnala che l'articolo è tratto dalla "[Rivista per la consulenza in agricoltura](#)".



CASI OPERATIVI

La ristrutturazione di un fabbricato vincolato “sospende” l'applicazione dei benefici Imu

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Mario Rossi possiede un fabbricato abitativo sottoposto a vincolo storico artistico in relazione al quale fruisce della riduzione alla metà della rendita catastale ai fini del calcolo dell'Imu dovuta.

Quali conseguenze vi sarebbero nel caso di ristrutturazione dell'immobile?

Si può continuare ad applicare la riduzione alle metà della base imponibile utilizzabile per il calcolo dell'Imu?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova sezione VII del quadro C del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

All'interno **quadro C** del modello 730/2024, dedicato ai **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, è stata inserita la **sezione VII**, al fine dell'indicazione della **tassazione agevolata del settore turistico-alberghiero e di ricezione**.

Tale sezione deve essere compilata dai **lavoratori dipendenti** delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato **che hanno percepito, nell'anno 2023, somme dai clienti a loro destinate a titolo di liberalità (mance)**, anche attraverso **mezzi di pagamenti elettronici** e a loro riversate.

Ai fini della definizione di **esercizi del settore privato**, ai sensi dell'[articolo 5, L. 287/1991](#), occorre fare riferimento a:

- **esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;**
- **esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;**
- **esercizi di ristorazione e per la somministrazione di bevande, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;**
- **esercizi per la somministrazione di bevande, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**

La nuova sezione deve essere compilata dai **soggetti** (lavoratori dipendenti) **che, nell'anno 2022, hanno percepito redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50.000 euro.**

Ai fini del calcolo del limite reddituale, occorre includere **tutti i redditi di lavoro dipendente** conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quelle



svolta nel settore **turistico-alberghiero e della ristorazione**.

La sezione VII è composta da un **solo rigo**, il C16, il quale, a sua volta, è suddiviso in **sette colonne**:

- la **colonna 1, denominata “Reddito settore turistico”**, dove occorre indicare l'importo del punto 651 della Certificazione unica 2024;
- la **colonna 2, denominata “Somme a tassazione ordinaria”**, dove occorre indicare l'importo del punto 655 della Certificazione unica 2024;
- la **colonna 3, denominata “Somme a imposta sostitutiva”**, dove occorre indicare l'importo del punto 652 della Certificazione unica 2024;
- la **colonna 4, denominata “Ritenute imposta sostitutiva”**, dove indicare l'importo del punto 653 della Certificazione unica 2024;
- la **colonna 5, denominata “Tassazione ordinaria”**, alternativa alla colonna 6;
- la **colonna 6, denominata “Tassazione sostitutiva”**, alternativa alla colonna 5;
- la **colonna 7, denominata “Assenza di requisiti”**, da compilare nell'ipotesi, ad esempio, di redditi percepiti, nell'anno precedente, per un **importo superiore a 50.000 euro**.

SEZIONE VII - TASSAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE							
C16	1 REDDITO SETTORE TURISTICO	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 TASSAZIONE ORDINARIA	6 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	7 ASSENZA REQUISITI
	,00	,00	,00	,00			

Si evidenzia che le mance sono assoggettate, da parte del sostituto d'imposta, a una **tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali con l'aliquota del 5%, da applicare su un ammontare delle liberalità non superiore al 25% della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente** percepiti nell'anno per prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

La parte eccedente il limite così determinato deve essere assoggettata a **tassazione ordinaria**.

Il contribuente può, comunque, decidere di **modificare la tassazione operata dal sostituto d'imposta**.



CONTABILITÀ

Le scritture contabili utilizzabili dal contribuente se conservate anche oltre il termine decennale

di Debora Mirarchi

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

Il tema della conservazione dei documenti di natura fiscale e contabile ha sempre sollevato difficoltà di non poco conto, in ragione del **coacervo di norme civilistiche e fiscali astrattamente applicabili**.

Come noto, il primo riferimento normativo sul tema è rappresentato dalle **disposizioni di matrice civilistica**, di cui all'[articolo 220, cod. civ.](#), a norma del quale le scritture e, in generale, i documenti devono essere **conservati per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Con specifico riguardo alla **materia fiscale**, l'[articolo 22, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), stabilisce che fino a quando **non sono definiti gli accertamenti**, relativi al corrispondente periodo d'imposta, le scritture contabili **devono essere conservate**, anche **oltre il termine decennale** previsto dall'[articolo 220, cod. civ.](#).

La questione è disciplinata, da una diversa angolazione, dall'[articolo 8, L. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente), il cui comma 5, è stato di **oggetto dei “correttivi” apportati dalla recente riforma fiscale** (D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024).

L'attuale formulazione della prefata norma, in vigore dallo scorso gennaio, in parziale modifica del "vecchio" disposto, **conferma il limite decennale per l'osservanza dell'obbligo di conservazione** di atti, documenti e scritture contabili e **introduce il medesimo termine** anche per l'**utilizzazione** della documentazione.

Le modifiche concretizzano il dichiarato intento, che anima l'intera riforma fiscale, di **certezza nei rapporti fra Fisco e contribuente**, laddove all'[articolo 17, comma 1, lett. h\), n. 1, L. 111/2023](#), stabilisce la "decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili".



La portata innovativa dei “correttivi” introdotti dalla novella si riassume essenzialmente nella previsione di un **più ampio obbligo di conservazione della documentazione fiscale**, esteso oltre che agli atti e ai documenti anche alle **scritture contabili** e alla precisazione (è questo l’elemento di maggior rilievo) secondo cui il già previsto termine decennale, opera anche con riferimento **alla utilizzazione di tali documenti**.

Ciò significa che, in forza del novellato quadro normativo, il contribuente è tenuto a **rispettare l’obbligo di conservazione dei documenti** e degli atti e ora anche delle scritture contabili **per dieci anni**, ma significa anche che l’Amministrazione finanziaria, oltre tale finestra temporale **non può fondare la propria pretesa** sulle risultanze che emergono da documentazione **relativa ad annualità troppo “indietro” nel tempo**.

All’indomani dell’entrata in vigore di tale norma, l’applicabilità della novella è stata posta al vaglio della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4638/2024, si è espressa in relazione a una specifica questione afferente alla **fruibilità di un vantaggio fiscale da parte del contribuente**.

Al fine di delimitare un più chiaro orizzonte fattuale sul quale si è espressa la Suprema Corte di cassazione, propedeutico alla corretta comprensione del **principio sotteso alla decisione**, occorre rilevare come, nel caso specifico, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria **non riguardava o non si fondeva su documentazione non più in possesso del contribuente**, perché ultradecennale, ma aveva a oggetto un **vantaggio fiscale la cui fruibilità**, invocata dal beneficiario, **non poteva essere provata in giudizio per mancanza di documentazione contabile** ritenuta dall’Ente impositore indispensabile.

La Corte di cassazione, in ossequio a una interpretazione aderente al novellato dettato normativo, ha affermato che, in tema di conservazione delle scritture contabili, **il contribuente, che intende abbattere il reddito imponibile**, portando in deduzione componenti negativi sostenuti per l’esecuzione di interventi previsti da una norma agevolativa, è tenuto a conservare la relativa documentazione, al fine di provare di essere in possesso del titolo legittimante, **anche oltre il termine decennale**, previsto dalla legge.

Il contribuente, infatti, **non può invocare il superamento del limite di legge decennale**, a proprio beneficio, **per ottenere l’esonero dall’obbligo probatorio**.

Il principio stabilito con la citata sentenza si “poggia” sulla generale previsione in base alla quale in materia di agevolazioni fiscali, **è il soggetto che si considera beneficiario** e che chiede l’ammissione al beneficio a **dover conservare le scritture** necessarie a provare di essere in possesso del titolo legittimante e ciò **anche oltre il termine decennale generalmente previsto**.

Nella (diversa) ipotesi in cui l’Amministrazione **utilizzi le scritture contabili ultradecennali**, per la “costruzione” della pretesa nei confronti del contribuente, si è affermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale **l’ultrattivitÀ dell’obbligo di conservazione opera se l’accertamento**, iniziato prima del decimo anno, **non sia stato ancora definito** (Cassazione n.



23630/2023).

La modifica, senza timore di smentita, ha l'indiscusso merito di aver affermato, con maggiore chiarezza, **l'ambito di applicazione dell'obbligo di conservazione** e di aver delimitato anche la **conseguente utilizzazione da parte dell'Erario** da un punto di vista temporale. Ciò nondimeno, indipendentemente da quelli che saranno i futuri approdi giurisprudenziali in ordine alla interpretazione e applicazione della novella, in casi particolari come quello oggetto della controversia *de qua*, non può negarsi il **"cortocircuito"** che l'applicazione *tranchant* di tale norma comporta.

Per effetto della nuova disposizione, da una parte il **contribuente non è più onerato dall'obbligo di conservazione** della documentazione oltre il termine di anni dieci, ma nella ipotesi in cui dovesse essere sottoposto a verifica per l'eventuale disconoscimento di un beneficio fiscale, **rischia di non potersi adeguatamente difendere allorquando**, come nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità, **il diritto alla deduzione di costi affondi le radici diversi anni prima**.

**IMPOSTE SUL REDDITO****Dubbi applicativi sulla “nuova” cedolare secca per le locazioni brevi**

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche 2025

Aspetti fiscali, contrattuali e amministrativi

Scopri di più

L'articolo 1, [comma 63](#), L. 213/2023 ("Legge di bilancio 2024"), ha introdotto, a partire dallo scorso 1.1.2024, alcune rilevanti **novità in tema di imposte dirette**, dovute in relazione ai **canoni dei contratti di locazione breve**, individuati dall'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

In base alla nuova disposizione di legge, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, per i quali si sia optato per la "cedolare secca", sono assoggettati a tale imposta sostitutiva – come regola generale – con **l'aliquota del 26%**, in luogo di quella del 21% vigente **fino al 31.12.2023**.

Tuttavia, in deroga a detta previsione generale, **l'aliquota del 26% è ridotta al 21%** per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad **una sola unità immobiliare**, che deve essere individuata dal contribuente **in sede di dichiarazione dei redditi**.

In sostanza, quindi, laddove si conceda in locazione breve **un'unica unità immobiliare** e si intenda optare per la "cedolare secca" sui redditi derivanti da tale locazione, l'aliquota applicabile **sarà ancora quella del 21%**. Laddove, invece, si conceda in locazione breve **più di un'unità immobiliare** (e sempre che vi sia l'opzione per l'applicazione della cedolare secca), occorrerà scegliere in dichiarazione dei redditi **una sola unità immobiliare** da cui derivano i redditi da locazione breve e applicare su quest'ultima la **cedolare secca nella misura del 21%**; diversamente, sui redditi da locazione breve conseguiti in relazione alle **altre unità immobiliari aggiuntive**, ulteriori rispetto alla prima individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi, **la cedolare secca dovrà essere applicata nella misura del 26%**.

Dalla lettura della norma emerge innanzitutto che la novità legislativa riguarda **esclusivamente la tassazione dei canoni da locazione breve** e non anche i canoni derivanti da altre tipologie di contratti di locazione (es. contratti di locazione abitativa c.d. "4+4" o "3+2").

Al riguardo, è opportuno ricordare che le locazioni brevi sono definite e disciplinate dall'articolo 4, D.L. 50/2017, in base al quale esse sono rappresentate dalle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi incluse quelli che prevedono



la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.**

Alla luce di quanto precede, dunque, se un contribuente è proprietario di **due unità immobiliari abitative** e ne concede una in locazione breve e un'altra in locazione con un contratto “4+4” e per entrambe le locazioni opti per la cedolare secca, potrà **usufruire dell'aliquota del 21% sui canoni di tutte e due i contratti.**

Analogamente, se un contribuente concede in locazione **tre unità immobiliari ad uso abitativo** con contratti “4+4” e/o “3+2”, optando per tutti i contratti per la cedolare secca, potrà usufruire dell'**aliquota del 21% per tutte e tre le locazioni.**

Inoltre, va evidenziato che la nuova norma non ha modificato nulla, qualora **non vi sia opzione per la cedolare secca.** In pratica, laddove il contribuente conceda in locazione breve più di un'unità immobiliare, **non vi sarà alcuna “maggiorazione Irpef”** sui canoni relativi alla seconda o alla terza unità immobiliare, in quanto l'incremento di aliquota al 26% è previsto **esclusivamente in caso di opzione per la cedolare secca.**

Occorrerà, invece, chiarire cosa accade, ad esempio, nel caso di **due unità immobiliari concesse in locazione breve,** in cui il contribuente abbia optato per la cedolare secca **soltanto per una di esse, mantenendo il regime ordinario Irpef** sul canone di locazione **dell'altro immobile abitativo.** Nello specifico, sarà necessario comprendere se, nella casistica descritta, la cedolare secca sui canoni da locazione breve debba essere **applicata nella misura del 21% o del 26%,** dal momento che le unità concesse in locazione breve sono più di una, ma soltanto in relazione ad una di esse **si sta fruendo della cedolare secca.**

Infine, ulteriore elemento di dubbio è rappresentato dalla **decorrenza della nuova normativa** che, in linea generale, è stabilita dalla norma nella **data dell'1.1.2024.** In particolare, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale per comprendere se le nuove disposizioni saranno applicabili solo con riferimento ai **contratti di locazione breve conclusi a partire dall'1.1.2024** o anche con riguardo ai contratti di locazione conclusi antecedentemente a tale data, ma i cui canoni siano **percepiti successivamente a tale ultima data.**

Tale differenza potrebbe assumere rilievo in considerazione della **differenza tra:**

- **i redditi da locazione breve conseguiti dal proprietario dell'immobile**, che costituiscono “redditi fondiari” e, pertanto, vengono **tassati “per competenza”**, e;
- i redditi da locazione breve **percepiti dal sublocatore o dal comodatario** che, invece, appartengono alla categoria dei “redditi diversi” e, conseguentemente, vengono **tassati “per cassa”.**

In quest'ultima fattispecie, potrebbe esservi il caso di un **contratto di locazione breve stipulato dal sublocatore o dal comodatario a dicembre 2023**, ma i cui canoni siano incassati, in tutto o in parte, **successivamente all'1.1.2024**, con conseguente necessità di verificare se tali canoni



dovranno scontare, al ricorrere delle condizioni di legge, la **cedolare secca nella misura del 21% o del 26%**.



EDITORIALI

Euroconference e TeamSystem presenti al Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

di Redazione

La presenza di **Euroconference e TeamSystem** al Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sigilla la recente **partnership con l'UNGCEC** e ci permette di essere tra i **protagonisti al prossimo Congresso di Caserta** in programma l'**11 e il 12 aprile** con l'obiettivo di promuovere il nostro ruolo di *partner* delle professioni nell'ambito della **digitalizzazione e della cultura professionale**.

Durante il *workshop* in programma per la giornata del 12 aprile, gli esperti Euroconference e TeamSystem, insieme alla Fondazione Studi UNGCEC, approfondiranno il **nuovo concordato preventivo biennale** analizzandone gli aspetti procedurali, l'ambito di applicazione e gli effetti del concordato, presentando nel contempo le soluzioni gestionali per l'elaborazione e l'adesione alla proposta di concordato.

Infine, verrà dato spazio alle **opportunità dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale** all'interno degli applicativi TeamSystem con ampio spazio al mondo dei contenuti Euroconference!

In particolare, verrà presentata la piattaforma "**FiscoPratico - Euroconference**", l'innovativa soluzione editoriale integrata con l'intelligenza artificiale che coniuga in un unico strumento informazione, aggiornamento, approfondimento e soluzioni operative. Un "*consulente di studio*" per affrontare con sicurezza adempimenti e scadenze ed essere costantemente aggiornati sulle novità legislative e della prassi.

Euroconference e Teamsystem ti aspettano allo **stand numero 23** per farti conoscere più nel dettaglio i servizi offerti integrati con l'intelligenza artificiale ed accedere agli sconti riservati ai partecipanti all'evento!



ec Euroconference  TeamSystem

**Siamo presenti al
Congresso Nazionale
UNGCEC
11-12 aprile | Caserta**